



Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la
Formazione Continua del Terziario

MANUALE DI GESTIONE DEL CONTO FORMAZIONE INDIVIDUALE

*Aggiornato con Delibera n. 6 del C.d.A. 5.11.2020
Ultima revisione 16.11.2023*



Glossario	4
Premessa	5
SEZIONE 1- REGOLE GENERALI DEL CONTO FORMAZIONE E REQUISITI PER L'ATTIVAZIONE	5
1-Le caratteristiche del Conto Formazione	5
2-Requisiti per l'attivazione del Conto Formazione	6
2.1- Conto Formazione "sotto soglia"	6
3- Termine per l'attivazione del conto formazione, durata e criteri di attribuzione delle risorse	6
3.1 Criteri di attribuzione delle risorse	7
3.2- Portabilità in entrata	7
3.3- Opzione Maturando	8
4- Rinnovo dei Conti Formazione	8
5 - Modalità di accesso alle risorse disponibili sul Conto Formazione	9
6 - Piano Formativo Aziendale e Accordo di Condivisione con le Parti Sociali	9
7 - Destinatari	10
SEZIONE 2: PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DEI PROGETTI FORMATIVI	11
8 - Il Progetto Formativo	11
8.1 - Attività Corsuale	11
8.2 - Seminario Formativo, Informativo e di Approfondimento	12
8.3 - Percorsi Formativi Individuali (Voucher)	13
9 - Soggetti Proponenti ed Attuatori delle attività formative	14
10 - Procedure per l'Accreditamento degli Enti/Agenzie di Formazione	14
11 - Certificatori di Progetto	15
12 - Modalità e termini di presentazione delle Proposte Formative	15
13 - Tempi di presentazione e di approvazione delle Proposte Formative	15
13.1 - Verifica di conformità delle Proposte Formative	15
13.2 - Ammissibilità delle Proposte Formative	16
14 - Modalità e tempi di realizzazione e conclusione delle Proposte Formative	16
14.1 - Attività Corsuale	16
14.2 - Seminario Formativo, Informativo e di Approfondimento	16
14.3 - Percorsi Formativi Individuali (Voucher)	17
14.4 - Corsi a Catalogo (Kit Formativi)	17
15 - Modalità e tempi di gestione delle Proposte Formative	17
15.1 - Attività Corsuale	17
15.2 - Seminario Formativo, Informativo e di Approfondimento	18
15.3 - Percorso Formativo Individuale (Voucher)	18
16 - Erogazione del Contributo	18
16.1 - Attività Corsuale	18
16.2 - Seminario Formativo, Informativo e di Approfondimento	19
16.3 - Percorso Formativo Individuale (Voucher)	19
17 - Attività Ispettiva	19

18 - Procedure di Monitoraggio	20
19 - Sistema di Controllo.....	20
20 - Tutela della Privacy.....	21
Appendice 1- Tabelle Spese Ammissibili in caso di Rendicontazione a Costi Reali	22
Appendice 2 - Parametri di Unità di Costo Standard in caso di Rendicontazione a Costo Standard	23

Glossario

Ai fini della comprensione del testo, di seguito viene illustrata una breve spiegazione di alcuni termini che compaiono nel presente Manuale.

Aziende Neo Aderenti: aziende che hanno effettuato l'adesione al Fondo Fon.Ter da non più di 12 mesi

Conto di sistema: conto collettivo che viene utilizzato dal Fondo per finanziare la formazione mediante Avvisi pubblici

Conto formazione: conto individuale che l'azienda può utilizzare direttamente per formare i propri dipendenti mediante la presentazione di progetti condivisi dalle Parti Sociali

Avvisi di sistema: Avvisi pubblici finanziati dal Fondo con le risorse di tutte le aziende aderenti che non hanno attivato il conto formazione

Aiuti di Stato: è un trasferimento di risorse pubbliche a favore delle imprese, ammesso dalla normativa europea e nazionale

Capacità di accumulo: l'entità delle risorse versate e trasferite dall'INPS nei 24 mesi precedenti la data di attivazione del conto; la capacità di accumulo concorre a determinare il possesso del requisito ma non coincide con le risorse disponibili sul conto formazione

Saldo disponibile: è l'ammontare delle risorse accantonate e non ancora utilizzate dall'azienda sul proprio conto formazione

Portabilità delle risorse: con la portabilità è possibile trasferire dal Fondo di provenienza (*in uscita*) al Fondo di adesione (*in entrata*) il 70% delle somme confluite nell'ultimo triennio al Fondo precedentemente scelto, al netto di eventuali somme finanziate e utilizzate per i progetti formativi

Conto formazione "sotto soglia": conto formazione "*sui generis*" riservato alle sole aziende neo aderenti non in possesso del requisito richiesto e attivato con le sole risorse della portabilità

Maturando: somma trasferita dall'azienda all'Inps e non ancora incassata dal Fondo

SAL periodici: presentazione al Fondo di Stati di Avanzamento dei Lavori (per brevità nel testo SAL) mediante rendicontazioni parziali e periodiche delle fasi di realizzazione dei progetti formativi.

Congelamento del conto: il congelamento del conto è una funzione operativa della piattaforma di Fonter che entra in azione automaticamente dalla data di scadenza del conto formazione e fino ai successivi 90 giorni, in attesa che l'azienda che abbia fatto regolare richiesta di rinnovo del conto formazione, faccia pervenire al Fondo l'Accordo sindacale, condizione *sine qua non* per il rinnovo del conto formazione

Prima attivazione: è l'attivazione del conto formazione da parte delle aziende che lo attivano per la prima volta. L'attivazione del Conto Formazione deve essere presentata nell'arco temporale compreso tra il 1 settembre al 31 ottobre di ogni anno. Affinché il conto venga attivato occorre che l'azienda unitamente alla richiesta di attivazione inoltri al Fondo l'Accordo sindacale.

Premessa

Il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua per le imprese del Terziario (di seguito Fon.Ter), nato dall'accordo tra Confesercenti, Cgil-Cisl-Uil, con D.M. 11 marzo 2003, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 118 della Legge 388/2000 e s.m.i., a partire dal 1 gennaio 2015 ha istituito lo strumento del Conto Formazione (di seguito nel testo Formaconto). Il Conto Formazione è il canale di utilizzo diretto delle risorse per la formazione poiché riconosce alle aziende aderenti la facoltà di disporre di un Conto Formazione Aziendale (Formaconto Aziendale) alimentato dall'80% del contributo obbligatorio dello 0,30% versato dalle imprese in base alle retribuzioni dei propri dipendenti e fatto pervenire al Fondo tramite l'INPS così come previsto dall'art. 118 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Legge Finanziaria 2001) e s.m.i., e specificato dalla Circolare n.71 del 2 aprile 2003 e s.m.i.

In un'ottica di trasparenza amministrativa, il presente Manuale ha lo scopo di informare le aziende sull'utilizzo delle risorse versate e sulle modalità di calcolo per determinare il saldo delle risorse disponibili del proprio Conto Formazione di tipo Aziendale, Multi aziendale e di Gruppo e metterle in condizione di fare una scelta consapevole tra la modalità "a Bando" degli Avvisi Pubblici e la modalità "Diretta" del Conto Formazione.

Il presente Manuale è organizzato in due Sezioni:

SEZIONE 1 Regole generali del Conto Formazione e Requisiti per l'attivazione con decorrenza 1.01.2020 (paragrafi da 1 a 7).

SEZIONE 2 Procedure per la presentazione e gestione dei Progetti Formativi (paragrafi da 8 a 20).

Sono fatti salvi i Conti Formazione attivati prima dell'entrata in vigore del presente Manuale e fino alla loro naturale scadenza. Per naturale scadenza si intende il termine del 1° Rinnovo dell'opzione (48 mesi dalla data di prima attivazione). I Conti Formazione già attivi alla data di entrata in vigore del presente Manuale, alla scadenza del II° biennio potranno essere rinnovati secondo i requisiti e le disposizioni del presente Manuale. Allo scadere dei 48 mesi, come già previsto, le risorse residue non utilizzate confluiranno nel Conto di Sistema.

SEZIONE 1- REGOLE GENERALI DEL CONTO FORMAZIONE E REQUISITI PER L'ATTIVAZIONE

1-Le caratteristiche del Conto Formazione

Il Conto Formazione è lo strumento grazie al quale le aziende aderenti a Fon.Ter accedono in maniera diretta alla formazione utilizzando l'80% delle risorse trasferite al Fondo dall'Inps. Il Conto Formazione prevede regole semplificate al fine di consentire la programmazione di percorsi formativi secondo i modi e i tempi che le imprese ritengono più rispondenti ai propri fabbisogni, in conformità ad un Piano Formativo Aziendale biennale condiviso con le Organizzazioni Datoriali e Sindacali di livello Aziendale, Territoriale o Nazionale quest'ultime afferenti alle sigle CGIL, CISL e UIL.

Il Conto Formazione è alimentato dall'80% del versamento effettuato e trasferito dall'INPS al Fondo e dal 100% delle somme provenienti da altri Fondi attraverso la procedura della Portabilità.

Nell'ambito dello strumento del Conto Formazione, le imprese possono presentare Progetti Formativi in qualsiasi momento dell'anno, anche formazione individuale (*Voucher Individuali*) e corsi a catalogo (*Kit Formativi*), con l'obiettivo di migliorare le competenze dei lavoratori in tutte le principali aree delle attività aziendali.

Il Conto Formazione, mancando i requisiti della selettività e della discrezionalità della misura agevolativa, non è sottoposto alla normativa degli Aiuti di Stato.

Le attività formative in tema di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro dovranno essere condivise con le Parti Sociali e rispettare le normative vigenti. Qualora le Parti Sociali abbiano condiviso la realizzazione di azioni formative che rientrino nell'ambito di applicazione dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e s.m.i in tema di formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, le attività formative dovranno necessariamente conformarsi alla disciplina in esso contenuta e per tali azioni formative dovrà essere evidenziata la rispondenza alle previsioni dell'Accordo Stato Regioni pubblicato nella GURI dell'11 gennaio 2012.

Il Fondo non si assume alcuna responsabilità in merito alla corrispondenza degli interventi formativi presentati con le normative vigenti in tema di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro nonché alle effettive esigenze e/o obblighi aziendali in materia.

Fon.Ter non rilascia alcuna certificazione attestante l'integrazione degli obiettivi imposti dalle disposizioni vigenti alle singole aziende in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

2-Requisiti per l'attivazione del Conto Formazione

Il requisito per l'attivazione del Conto Formazione è determinato sulla base della capacità di accumulo dell'azienda pari o superiore complessivamente a 20.000,00 Euro nei 24 mesi precedenti la richiesta di attivazione. Per determinare la capacità di accumulo, Fon.Ter prenderà a riferimento, quale stima, i versamenti effettuati dall'azienda e trasferiti dall'Inps al Fondo nei 24 mesi precedenti la data di attivazione del Conto Formazione.

A seguito della verifica del possesso del citato requisito, Fon.Ter comunica all'azienda richiedente la documentazione necessaria per formalizzare l'attivazione del Conto Formazione.

Dalla data della **prima** attivazione, Fon.Ter accredita sul Conto Formazione dell'azienda l'80% dei versamenti effettuati dalla stessa ed incassati dal Fondo per il tramite dell'Inps di competenza dei 12 mesi precedenti, al netto di eventuali contributi concessi a valere sugli Avvisi pubblici sul conto di sistema nei 12 mesi precedenti detta attivazione.

2.1- Conto Formazione "sotto soglia"

Il Conto Formazione "sotto Soglia" è un conto a requisiti ridotti, riservato alle sole aziende **neo aderenti** non in possesso del requisito per attivare il conto formazione e che hanno trasferito la portabilità a Fonter. Esso può essere attivato una sola volta e con le sole risorse della portabilità. In questo caso Fon.Ter rende disponibile sul Conto Formazione il 100% di tali risorse ma non l'80% dei versamenti trasferiti dall'INPS al Fondo.

Possono attivare il Conto Formazione "Sotto Soglia" esclusivamente le aziende Neo Aderenti, intendendosi per tali quelle che hanno aderito al Fondo da non più di 12 mesi, (di seguito nel testo Neo Aderenti) che contestualmente all'incasso della portabilità da parte del Fondo e comunque non oltre 12 mesi dalla data di adesione non raggiungono il requisito economico per attivare il Conto Formazione.

L'azienda titolare del conto "sotto soglia" può presentare uno o più progetti formativi utilizzando esclusivamente il 100% della portabilità.

Il Conto Formazione "sotto soglia" ha vigenza 12 mesi dalla data di attivazione. Al termine dei 12 mesi esso viene chiuso d'ufficio e non sarà possibile rinnovarlo.

Le aziende che optano per il conto "sotto soglia" non possano disporre dell'opzione Maturando.

3- Termine per l'attivazione del conto formazione, durata e criteri di attribuzione delle risorse

Termine per presentare la richiesta di attivazione

Fatto salvo quanto previsto per i Conti Formazione attivati con le risorse della Portabilità (*cfr.paragrafo 3.2*) e del conto formazione "sotto soglia" la richiesta di **prima** attivazione del Conto Formazione deve essere presentata dal **1 settembre al 31 ottobre di ogni anno**.

Il Fondo si riserva la facoltà di valutare in casi eccezionali e debitamente motivati le richieste pervenute oltre i termini indicati.

I Conti Formazione vengono attivati in presenza del Verbale di Accordo Sindacale di condivisione del Piano Formativo con le Parti Sociali, di cui al successivo paragrafo 6.

Durata del conto formazione

Ad esclusione del conto "sotto soglia", il Conto Formazione **resta attivo 24 mesi dalla data di attivazione**, fino ad espressa richiesta di sospensione dell'azienda e può essere rinnovato secondo le disposizioni del paragrafo 4 del presente Manuale.

Le risorse accantonate sul Conto Formazione, per la realizzazione di Progetti Formativi, restano a disposizione dell'azienda per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data **di attivazione e/o rinnovo** del Conto. Le risorse accantonate non utilizzate entro tale termine torneranno nella disponibilità del Fondo e saranno utilizzate per la formazione sul Conto di Sistema.

Il conto può essere rinnovato a condizione che l'azienda mantenga il possesso del requisito economico.

Il monitoraggio del mantenimento del requisito economico viene effettuato dal Fondo, contestualmente alle validazioni in piattaforma dei riparti Inps di competenza. A seguito dell'accertata perdita del requisito, il Conto Formazione viene chiuso d'ufficio e non può essere rinnovato.

In caso di uno o più progetti formativi in corso il Conto Formazione rimane attivo solamente per concludere le attività previste.

Al termine delle predette attività, il conto viene chiuso d'ufficio e le risorse residue non utilizzate torneranno nella disponibilità del Fondo.

Le aziende titolari di Conti Formazione attivi non possono partecipare agli Avvisi generalisti, Avvisi a formazione individuale, Avvisi Seminari e Kit Formativi. In ogni caso le modalità di partecipazione e/o di esclusione sono definite di volta in volta nelle procedure di presentazione dei singoli Avvisi.

I Conti Formazione vengono attivati in presenza del Verbale di Accordo Sindacale di condivisione del Piano Formativo con le Parti Sociali, di cui al successivo paragrafo 6.

Fon.Ter invia all'azienda una comunicazione ufficiale di attivazione del Conto Formazione; da quel momento l'azienda può accedere al proprio conto formazione secondo quanto indicato al successivo paragrafo 5.

La Richiesta di attivazione del Conto Formazione corredata dal Verbale di Accordo Sindacale può essere effettuata con le seguenti modalità:

- tramite Pec al seguente indirizzo: formazione@pecfonter.it in alternativa
- a mezzo posta ordinaria all'indirizzo: Fon.Ter - Via Vittorio Emanuele Orlando 83 - 00185 Roma.

3.1 Criteri di attribuzione delle risorse

A decorrere dalla data di **prima attivazione** del Conto Formazione, Fon.Ter accredita sul Conto l'80% delle risorse trasferite dall'Inps e incassate dal Fondo relative al periodo di competenza dei 12 mesi precedenti, al netto di eventuali finanziamenti concessi da Fon.Ter a valere sugli Avvisi di Sistema nei 12 mesi precedenti l'attivazione.

Qualora l'importo totale dei finanziamenti concessi dovesse superare le risorse assegnate il Conto Formazione verrà attivato con risorse pari a zero. In quest'ultimo caso le prime risorse di cui l'azienda potrà disporre saranno quelle che l'Inps trasferirà al Fondo successivamente alla data di attivazione del Conto Formazione.

A decorrere dalla data **di rinnovo del conto**, Fon.Ter accredita sullo stesso l'80% delle risorse trasferite dall'Inps e incassate dal Fondo relative al periodo di competenza dei 12 mesi precedenti.

I saldi disponibili sul Conto Formazione sono aggiornati periodicamente in base ai progetti finanziati, erogati e ai riparti INPS incassati da Fonter relativi alle annualità di competenza.

3.2- Portabilità in entrata

Per le aziende Neo Aderenti il Conto Formazione si attiva con il 100% delle risorse derivanti dalla portabilità incassata e con l'80% dei versamenti di competenza Inps che saranno incassati dal Fondo a far data dall'attivazione del Conto Formazione.

Per le sole Aziende Neo Aderenti, la prima tranche di portabilità incassata dal Fondo concorre a determinare il requisito economico per l'attivazione del Conto Formazione. L'azienda Neo Aderente può attivare il Conto Formazione a partire dalla data dell'incasso della portabilità da parte del Fondo e comunque entro e non oltre

12 mesi dalla data di adesione. Qualora l'azienda non presenti richiesta di attivazione del conto entro il suddetto termine, le risorse della portabilità confluiranno nel Conto di Sistema.

Le risorse derivanti dalla Portabilità in entrata sono accreditate al 100% sul Conto Formazione a partire dalla data dell'incasso da parte del Fondo e comunque entro e non oltre i 12 mesi successivi dalla data di adesione dell'azienda.

Nel caso in cui la portabilità venga trasferita in date diverse e in più tranches, gli incassi successivi al primo saranno resi disponibili per tutto il periodo di vigenza del Conto Formazione.

Nel caso in cui l'Azienda Neo Aderente opti per l'opzione Maturando (cfr. paragrafo 3.3) l'azienda può presentare uno o più progetti formativi utilizzando da subito il 100% della portabilità. Se il valore dei progetti formativi dovesse superare la disponibilità della portabilità, il saldo verrà erogato attraverso SAL periodici a fronte di rendicontazioni parziali non superiori a quanto effettivamente incassato dall'INPS.

Se l'azienda che opta per il Conto Formazione decide di revocare l'adesione a Fon.Ter ed aderire ad altro Fondo potrà avvalersi dell'opzione della Portabilità in uscita delle risorse accantonate, secondo quanto indicato nel Regolamento della Portabilità di Fon.Ter, al netto dei finanziamenti ottenuti e a condizione che siano trascorsi 24 mesi dalla data di attivazione del Conto Formazione ovvero del rinnovo dell'opzione Conto Formazione.

3.3- Opzione Maturando

L'opzione Maturando è una linea di credito figurativo il cui valore non può essere superiore all'80% dei versamenti attesi di competenza dei 12 mesi successivi l'attivazione del Conto Formazione.

L'opzione Maturando è determinata in base ai dati contabili risultanti dagli UNIEMENS sul numero dei dipendenti e sullo 0,30% versato dall'azienda nei due anni solari precedenti la richiesta di attivazione del conto formazione.

Le aziende Neo Aderenti, in possesso del requisito economico, possono richiedere l'attivazione del Conto Formazione avvalendosi dell'opzione Maturando. Da tale opzione sono esclusi i "conti sotto soglia".

L'opzione Maturando viene accordata, previa verifica del possesso dei requisiti da parte del Fondo, ai soli fini dell'ammissione al finanziamento di uno o più progetti formativi il cui importo complessivo non potrà superare il valore del Maturando.

L'opzione Maturando non dà diritto ad alcuna anticipazione da parte del Fondo.

Il finanziamento dei progetti formativi presentati verrà erogato solo a fronte dei versamenti di competenza trasferiti dall'Inps e incassati dal Fondo.

Le aziende possono ottenere quote di finanziamento mediante SAL periodici a seguito della verifica delle rendicontazioni parziali pervenute al Fondo e in base, come detto, ai versamenti effettuati dall'Inps e incassati dal Fondo.

In caso di aziende agricole (braccianti agricoli) il maturando non può essere concesso a causa della mancata assegnazione da parte dell'Inps della matricola contributiva e per le diverse modalità anche temporali di accredito dei contributi da parte dell'Istituto.

4- Rinnovo dei Conti Formazione

Ad esclusione dei conti "sotto soglia", allo scadere dei 24 mesi decorrenti dalla data di attivazione del Conto Formazione, l'azienda- se mantiene il possesso del requisito relativo alla capacità di accumulo- può decidere di rinnovare il Conto ovvero di confluire nel Conto di Sistema e partecipare agli Avvisi pubblici.

La richiesta di rinnovo del conto formazione deve pervenire al Fondo **15 giorni prima della scadenza** del biennio precedente. Contestualmente alla richiesta di rinnovo del conto l'azienda deve inviare un **nuovo Verbale di Accordo Sindacale e un nuovo Piano Formativo condiviso con le Parti Sociali** all'indirizzo PEC Formazione@pecfonter.it.

Il conto viene rinnovato dalla data di invio al Fondo dell'Accordo sindacale e non dalla data della richiesta di attivazione se questa non è corredata dell'Accordo sindacale.

A decorrere dalla data di rinnovo del conto, Fon.Ter accredita sullo stesso l'80% delle risorse trasferite dall'Inps relative al periodo di competenza dei 12 mesi precedenti.

Nel caso in cui l'azienda 15 giorni prima della scadenza del biennio invii solamente la richiesta di rinnovo e non anche l'Accordo sindacale, il conto resterà "**congelato**" in attesa dell'invio dell'Accordo sindacale per un periodo massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di scadenza naturale del conto. Nel periodo "di congelamento" l'azienda non potrà disporre delle risorse accantonate per presentare nuovi progetti formativi.

Durante il periodo "di congelamento" saranno consentite le sole operazioni relative alla gestione e rendicontazione dei progetti già in essere alla data di scadenza del conto.

Trascorso il termine di 90 giorni senza che l'azienda abbia provveduto all'invio dell'Accordo sindacale, la richiesta di rinnovo decade. In tal caso per attivare il conto l'azienda dovrà attendere la finestra temporale prevista per la prima attivazione **1 settembre al 31 ottobre di ogni anno.**

Le risorse disponibili sul Conto Formazione devono essere utilizzate entro e non oltre i 24 mesi successivi la data di rinnovo. **In caso di mancato utilizzo delle risorse, il Fondo procede al disimpegno automatico delle risorse residue e il loro trasferimento a risorse da destinare per il finanziamento degli Avvisi pubblici.**

Mantenimento del requisito

Il monitoraggio del mantenimento del requisito economico viene effettuato dal Fondo contestualmente alle validazioni in piattaforma dei riparti Inps di competenza. A seguito dell'accertata perdita del requisito, il Conto Formazione viene chiuso d'ufficio e non può essere rinnovato.

In caso di uno o più progetti formativi in corso il Conto Formazione rimane attivo solamente per concludere le attività previste.

Al termine delle predette attività, il conto verrà chiuso d'ufficio e le risorse residue non utilizzate torneranno nella disponibilità del Fondo.

5 - Modalità di accesso alle risorse disponibili sul Conto Formazione

A seguito dell'attivazione del Conto Formazione l'azienda può verificare il saldo disponibile delle risorse sul Conto, utilizzando le credenziali di accesso all'area riservata del sito di Fon.Ter, utili anche per presentare i Progetti Formativi sull'opzione Conto Formazione.

6 - Piano Formativo Aziendale e Accordo di Condivisione con le Parti Sociali

Il Piano Formativo Aziendale Condiviso (*di seguito PFAC*) è il frutto del lavoro congiunto tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali volto a delineare gli obiettivi generali da raggiungere nel biennio di validità del Conto Formazione. La condivisione deve essere espressa da un Accordo aziendale sottoscritto secondo le seguenti modalità:

- A. Livello Aziendale in presenza di **Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)** l'Accordo sindacale di condivisione deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'azienda o altro soggetto interno abilitato/delegato per ruolo o funzione e dalla maggioranza dei componenti delle RSU elette dai lavoratori che aderiscono a CGIL, CISL, UIL, utilizzando il modello di Accordo Aziendale pubblicato sul sito nella sezione FORMACONTO;
- B. Livello Aziendale in presenza di **Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA)** l'Accordo sindacale di condivisione deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'azienda o altro soggetto interno abilitato/delegato per ruolo o funzione e dalla/e RSA che detiene/egono almeno il 50% +1 delle deleghe di adesione ai sindacati CGIL, CISL, UIL utilizzando il modello di Accordo Aziendale pubblicato sul sito nella sezione FORMACONTO.

In riferimento ai punti A e B l'azienda è tenuta a rispettare le seguenti indicazioni:

- i) Fornire adeguata informazione alle RSU e/o RSA che, non avendone i requisiti, non hanno sottoscritto l'Accordo sindacale
- ii) Fornire idonea documentazione inerente il requisito della rappresentanza delle RSU e/o Rsa che hanno sottoscritto l'accordo sindacale di condivisione .

Qualora in azienda non siano presenti né RSU né RSA l'accordo sindacale dovrà essere sottoscritto dalle OO.SS. Territoriali e/o di livello superiore come di seguito indicato al punto C.

- C. a **livello Territoriale/Nazionale**, sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'azienda o altro soggetto interno abilitato per ruolo o funzione e da **tutte** le organizzazioni Sindacali facenti capo alle CONFEDERAZIONI e/o FEDERAZIONI DI CATEGORIA di **CGIL, CISL e UIL di livello territoriale e/o Nazionale** secondo il CCNL applicato, utilizzando il modello di Accordo Aziendale pubblicato sul sito nella sezione FORMACONTO.

Il Verbale di Accordo sindacale deve indicare la data di sottoscrizione del medesimo.

Il Piano Formativo Aziendale Condiviso e il relativo verbale di Accordo Sindacale sono parte integrante ed indispensabile per l'istanza di attivazione del Conto Formazione.

Nel Piano Formativo Aziendale Condiviso dovranno essere descritte tutte le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel biennio di validità del Conto Formazione, nello specifico:

- ✓ Analisi del fabbisogno formativo: l'attività sarà finalizzata all'acquisizione di dati ed informazioni utili ed attendibili per progettare e di seguito realizzare le attività formative programmate. Una puntuale definizione del fabbisogno formativo permetterà di progettare interventi formativi personalizzati e con la massima efficacia.
- ✓ Definizione degli obiettivi e delle finalità rispetto al contesto di riferimento in cui opera l'azienda.
- ✓ Descrizione di strumenti, modalità e frequenza di rilevazione del sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post.

Il Piano Formativo Aziendale Condiviso (*di seguito PFAC*) e il relativo Accordo Sindacale hanno validità biennale. Qualora le condizioni iniziali dovessero mutare (*ristrutturazioni aziendali, cessione di ramo di azienda, fusione, cambio di ragione sociale, ecc.*) dovrà essere sottoscritto un Addendum al PFAC riferito al nuovo assetto.

7 - Destinatari

I Progetti Formativi hanno come destinatari finali gli operai, gli impiegati e i quadri per i quali sussista l'obbligo del versamento del contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge 845/78 (cosiddetto 0,30%). Sono assimilati ad essi i lavoratori stagionali impiegati ciclicamente con contratto a termine per fare fronte a ricorrenti incrementi della domanda produttiva. Inoltre, possono partecipare alle azioni formative realizzate nei Progetti Formativi del Conto Formazione, i lavoratori assunti con contratti di inserimento e di reinserimento e gli apprendisti (per effetto della L. n. 92/2012 - riforma del mercato del lavoro).

Destinatari finali:

- A.** Lavoratrici e Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.
- B.** Lavoratrici e Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in vigore, di durata non inferiore ai 3 mesi.
- C.** Lavoratrici e Lavoratori che, nell'ambito dei 12 mesi precedenti la presentazione del progetto, abbiano lavorato, con contratto di durata non inferiore ai 3 mesi, alle dipendenze di aziende assoggettate al contributo dello 0,30 e aderenti al Fondo.
- D.** Lavoratrici e Lavoratori inseriti nelle tipologie previste dal Titolo V capo 1 del D.lgs. n. 276/2003: lavoro intermittente, lavoro ripartito, lavoro a tempo parziale. Inoltre, ai fini dell'art 19 della L. 2/2009 tra i soggetti beneficiari possono essere ricompresi i lavoratori il cui status professionale è temporaneamente sospeso per crisi aziendale.
- E.** Lavoratrici e Lavoratori con contratto di apprendistato.

Gli apprendisti possono partecipare alle azioni formative previste nei Progetti Formativi del Conto Formazione relativamente alla formazione obbligatoria, ma il finanziamento è ammissibile solo a condizione che non vi sia stata offerta di formazione da parte della Regione secondo le modalità previste della L. 78 del 16/5/2014.

SEZIONE 2: PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DEI PROGETTI FORMATIVI

Per la gestione e rendicontazione dei prodotti formativi ammessi sul Conto Formazione e per quanto non contenuto nel presente documento, si rinvia al Manuale di Gestione e Rendicontazione pubblicato sul sito del Fondo nella sezione CONTO FORMAZIONE -FORMACONTO.

8 - Il Progetto Formativo

Il Progetto Formativo è lo strumento che attua gli obiettivi e le linee individuate dal Piano Aziendale biennale condiviso con le Parti Sociali. L'obiettivo degli interventi proposti è quello di sostenere le risorse umane tramite iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale che contribuiscano al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori oltre a rispondere ai bisogni manifestati dalle aziende. Ciascun Progetto Formativo deve essere esaustivo e completo in tutte le sue parti. I Progetti Formativi debbono essere presentati a Fon.Ter redatti su appositi formulari.

Sono ammesse le seguenti tipologie di Progetti Formativi:

- 1. Attività Corsuale**
- 2. Seminari**
- 3. Percorsi Formativi Individuali (Voucher);** per un limite massimo pari al 20% dell'organico aziendale
- 4. Corsi a Catalogo (Kit Formativi)**

Non c'è limite al numero di Progetti Formativi che si possono presentare e gestire nel biennio di validità del Conto Formazione. In fase di presentazione il Progetto Formativo può prevedere un valore di finanziamento massimo pari al saldo disponibile sul Conto Formazione. Il finanziamento riconosciuto a consuntivo non può in nessun caso superare le disponibilità effettive presenti sul Conto Formazione alla data di presentazione del rendiconto finale.

8.1 - Attività Corsuale

Un Progetto Formativo può essere costituito da più attività corsuali. Il Progetto Formativo è finanziato con l'utilizzo del Conto Formazione a condizione che l'azienda interessata cofinanzi almeno un terzo del suo costo complessivo con risorse proprie (di norma, con la retribuzione dei dipendenti posti in formazione in orario di lavoro).

Il Progetto Formativo, per le attività corsuali, può essere rendicontato a costi reali (**FC a costi reali**) o in alternativa a costi standard (**FC a costo standard**) secondo le tabelle indicate nei paragrafi successivi.

Tale scelta dovrà essere opzionata in fase di presentazione di ogni singola attività corsuale.

Nel Progetto Formativo presentato a valere sul Conto Formazione l'obbligo di cofinanziamento di un terzo a carico dell'azienda si intende assolto, senza necessità di rendicontazione del costo degli allievi partecipanti, quando le azioni formative sono svolte interamente in orario di lavoro ed è rispettato il parametro di euro 24,00/ora allievo in caso di rendicontazione a Costi Reali.

In caso di opzione di rendicontazione a Costi Standard vale quanto indicato nel successivo paragrafo "Rendicontazione a Costi Standard".

Ciascun Progetto Formativo può essere presentato in qualunque momento del biennio di validità del Conto Formazione.

Si precisa che ciascuna edizione della stessa attività formativa è da intendersi come singola azione formativa.

In sede di presentazione, il Progetto Formativo può prevedere un finanziamento massimo pari all'intero importo disponibile sul Conto Formazione. Il finanziamento riconosciuto a consuntivo per il Progetto Formativo non può in ogni caso superare le disponibilità effettive presenti sul Conto Formazione dell'azienda alla data di presentazione del rendiconto finale.

Il Progetto Formativo presentato è di dettaglio e non è modificabile per le parti soggette al controllo di conformità.

La formazione FAD è ammessa:

- i) nella modalità sincrona fino al 100% della durata del progetto**
- ii) nella modalità asincrona non oltre il 20% della durata del progetto (fa fede la durata totale n. ore del progetto formativo).**

La formazione FAD riguardante i crediti formativi legati alle professioni ordinistiche regolamentate è consentita nelle percentuali definite nell'ambito delle Linee Guida, oggetto di Accordo in Conferenza delle Regioni del 3 novembre 2021.

Importante: non è ammesso nella FAD l'Autoapprendimento inteso come mero utilizzo di materiali didattici quali libri di testo e dispense anche se in formato elettronico multimediali e similari.

Le attività di formazione pratica e/o laboratoriale, l'affiancamento training on the job/Coaching e i tirocini curriculari (stage) debbono essere effettuati in presenza.

Lo svolgimento di attività formative in modalità di formazione Fad on-line, in tele e/o video conferenza, webinar ecc. deve effettuarsi nel rispetto delle Linee Guida FAD pubblicate sul sito di Fon.ter.

Il numero dei partecipanti (allievi) alla singola attività formativa corsuale deve attestarsi tra un minimo di 3 e un massimo di 30. In caso di attività corsuali con finalità informativa il numero massimo dei partecipanti è 40.

In nessun caso è ammessa la progettazione di attività formative con meno di 3 partecipanti.

8.2 - Seminario Formativo, Informativo e di Approfondimento

Il Seminario è un'attività di aula gestita in un'unica giornata didattica finalizzata alla formazione, informazione e/o approfondimento di contenuti. Il Seminario è rivolto ad una platea, numericamente superiore ad un'aula tradizionale. Il gruppo dovrà essere composto da un minimo di 16 allievi.

L'importo riconosciuto per l'attività seminariale è a corpo:

N° Partecipanti	Durata	Costo
Tra 16 e 25 dipendenti	Da 4 ore a 6 ore	€ 2.500
Tra 16 e 25 dipendenti	Da 7 ore a 8 ore	€ 3.000
Oltre 25 dipendenti	Da 4 ore a 6 ore	€ 3.500
Oltre 25 dipendenti	Da 7 ore a 8 ore	€ 4.000

Il Seminario deve essere erogato esclusivamente da Enti di Formazione Accreditati a Fon.Ter.

Il Seminario è finanziato con l'utilizzo del Conto Formazione a condizione che l'azienda interessata cofinanzi almeno un terzo del suo costo complessivo con risorse proprie (di norma, con la retribuzione dei dipendenti posti in formazione in orario di lavoro).

Nel Seminario presentato a valere sul Conto Formazione l'obbligo di cofinanziamento di un terzo a carico dell'azienda si intende assolto, senza necessità di rendicontazione del costo degli allievi partecipanti, quando le azioni formative sono svolte interamente in orario di lavoro.

Il Seminario può essere presentato in qualunque momento del biennio di validità del Conto Formazione, gli importi indicati sono comprensivi di Iva e di ogni altro onere ed imposta, se dovuti.

Qualora venga presentata domanda per la partecipazione di oltre 25 dipendenti e poi, per qualsiasi motivo, il numero dei dipendenti che partecipino effettivamente all'attività seminariale risulti inferiore a tale numero, il contributo effettivamente riconosciuto sarà quello previsto per la tipologia di attività seminariale con un numero di partecipanti compreso tra 16 e 25 dipendenti.

Analogamente qualora venga presentata domanda per la partecipazione di meno di 25 dipendenti (o per oltre 25 dipendenti) e, per qualsiasi motivo, il numero dei dipendenti che partecipano effettivamente all'attività seminariale risulti inferiore a 16 dipendenti non verrà riconosciuto alcun contributo e Fon.Ter sarà esonerato da qualsiasi obbligazione.

Qualora le ore di formazione svolte risultino inferiori a quelle per le quali è stata presentata la domanda, il contributo riconosciuto da Fon.Ter sarà pari a quello previsto per la fascia oraria effettivamente svolta; nel caso di durata inferiore alle 4 ore non verrà riconosciuto alcun contributo.

8.3 - Percorsi Formativi Individuali (Voucher)

I percorsi formativi a domanda individuale sono finanziati attraverso buoni formativi (*di seguito "Voucher"*) su richiesta dell'azienda per sviluppare ed aggiornare le competenze ed abilità professionali dei dipendenti, ridurre i rischi di obsolescenza professionale e di esclusione sociale, rafforzare gli skills professionali da essi posseduti, entro il limite massimo del 20% dell'organico aziendale.

I Voucher devono essere spesi esclusivamente presso Enti di Formazione aventi uno dei due seguenti requisiti soggettivi:

- ✓ Enti di Formazione accreditati a Fon.Ter, secondo le vigenti procedure ovvero da Istituzioni ed Enti non accreditati a Fon.Ter, qualora si tratti di percorsi formativi standard e/o di approfondimento.
- ✓ Istituzioni, Università ed Agenzie Formative in possesso di certificazione/accreditamento di qualità secondo norme/sistemi riconosciuti a livello europeo (ISO, EFQM, ASFOR; ECM) per percorsi formativi di ALTA FORMAZIONE e/o MASTER con acquisizione di titoli ufficialmente riconosciuti.

In presenza di percorsi formativi di base/standard e/o di approfondimento erogati da Enti di Formazione accreditati a Fon.Ter, oppure da Istituzioni ed Enti non accreditati a Fon.Ter, il valore massimo del buono formativo, ovvero del contributo erogato da Fon.Ter, è pari ad Euro 2.500,00 (IVA esclusa) al netto del cofinanziamento obbligatorio a carico dell'azienda.

In presenza di percorsi formativi di ALTA FORMAZIONE e/o MASTER con acquisizione di titoli ufficialmente riconosciuti erogati da Istituzioni/Organismi pubblici o privati e/o Università, il valore massimo del buono formativo, ovvero del contributo erogato da Fon.Ter, è pari ad Euro 5.000,00 (IVA esclusa) al netto del cofinanziamento obbligatorio a carico dell'azienda aderente al Fondo.

Il dettaglio dell'offerta formativa (profilo dei beneficiari, obiettivi del corso, programma didattico, dimensione minima e massima dell'aula, durata del corso e quota individuale di partecipazione) oggetto del Voucher richiesto deve essere obbligatoriamente pubblicato sul sito internet istituzionale degli Enti di Formazione erogatori prima della presentazione della richiesta di contributo a Fon.Ter e potrà rivolgersi a lavoratori/trici di aziende aderenti a Fon.Ter e a cittadini che vi accedono in forma privata.

Le domande di contributo devono essere presentate dal singolo lavoratore e/o dalle aziende a favore del singolo lavoratore beneficiario.

La domanda di contributo deve essere redatta esclusivamente sulla apposita piattaforma (formulario) disponibile sul sito internet del Fondo.

Sono ammissibili a finanziamento percorsi formativi individuali comprensivi anche di eventuali moduli professionalizzanti realizzati in azienda, nella misura massima del 30% del monte ore allievo (ovvero della durata dell'intervento formativo) finalizzati all'aggiornamento, alla riqualificazione o alla riconversione professionale del lavoratore e al rafforzamento degli skills professionali.

Sono considerati costi ammissibili al contributo di Fon.Ter solo i costi di iscrizione al percorso formativo individuale, nel limite del valore massimo del buono formativo. Sono esclusi rimborsi di viaggio, vitto,

alloggio, materiali didattici e qualsiasi altra spesa. Le eventuali ulteriori spese di iscrizione e di frequenza ai corsi e alle attività connesse restano in carico all'azienda richiedente.

Costituirà cofinanziamento obbligatorio il costo del lavoro del dipendente in formazione. In alternativa, qualora l'attività formativa prevista si svolga al di fuori dell'orario di lavoro, l'azienda per la quota non coperta deve provvedere alla copertura della stessa attraverso la fornitura di servizi finalizzati alla realizzazione dell'intervento formativo (ad esempio copertura dei costi di iscrizione al PFI, al netto dell'IVA, fornitura aule didattiche, attrezzature, rimborsi di viaggio, vitto, alloggio, eventuali ulteriori spese di frequenza per i corsi). Tale contributo deve essere dimostrato attraverso apposita documentazione contabile/amministrativa pena la revoca del contributo.

Il cofinanziamento obbligatorio va determinato sull'importo erogato da Fon.Ter a copertura dei costi di iscrizione al PFI, al netto dell'IVA, posto che la percentuale di cofinanziamento minima è pari al 20%.

9 - Soggetti Proponenti ed Attuatori delle attività formative

Fatto salvo quanto stabilito per i percorsi formativi individuali (*Voucher*) e Seminariali, i soggetti che possono presentare le proposte formative a valere sul Conto Formazione (*soggetto proponente*) sono: le aziende per i propri dipendenti o gli enti di formazione accreditati a Fon.Ter per conto delle aziende.

Sono presentabili solo interventi formativi destinati ai lavoratori e lavoratrici di aziende in regola con l'applicazione integrale della contrattazione collettiva stipulata tra le Associazioni Imprenditoriali e le Categorie aderenti a Cgil, Cisl e Uil (Previdenza Integrativa, Assistenza Sanitaria Integrativa, Enti Bilaterali, ove previsti ecc.). Le aziende beneficiarie degli interventi formativi dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la propria regolarità contributiva ai fini della partecipazione alla procedura di invio delle proposte formative ed entro la fase di conclusione dell'attività formativa (Rendicontazione) dovranno far pervenire a Fon.Ter il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva pena il decadimento del finanziamento ottenuto.

Per le sole attività corsuali è vietato il subappalto totale dell'intervento finanziato. Si considera subappalto anche il frazionamento delle singole attività che compongono l'intervento in capo a singoli soci dell'ente o dell'azienda proponente. La delega a soggetti terzi di parte dell'attività di tipo corsuale è ammessa unicamente nei limiti di un apporto integrativo specialistico motivato e documentato, comunque non superiore al 30% del valore del contributo richiesto del Progetto Formativo.

Per i soli Seminari non è possibile affidare a soggetti terzi parte dell'attività da erogare.

Ogni affidamento a soggetti terzi – nell'ambito dei limiti di cui innanzi – deve essere dettagliatamente indicato e descritto nel Progetto Formativo inizialmente presentato a Fon.Ter. Non è ammesso l'inserimento di un soggetto terzo qualora non sia stato previsto in fase progettuale. La sostituzione del soggetto terzo, per comprovate esigenze operative sopravvenute, è ammessa previa autorizzazione da parte del Fondo e comunque entro il limite percentuale dichiarato in fase progettuale. Non è ammessa la delega per la direzione (o coordinamento), l'amministrazione e la rendicontazione del Progetto Formativo. In ogni caso si applica la normativa prevista in materia dal Regolamento CE n.685/2000, norma n.1 par.3 e quella emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per quanto attiene i Fondi Interprofessionali.

10 - Procedure per l'Accreditamento degli Enti/Agenzie di Formazione

Gli enti di formazione accreditati per la gestione della formazione continua presso una delle Regioni invieranno a Fon.Ter le informazioni relative all'avvenuto accreditamento (numero di codice regionale e data di accreditamento). Gli Enti di Formazione continua in possesso di certificazione di qualità conforme alla norma dello standard Europeo UNI EN ISO 9001:2015, invieranno a Fon.Ter domanda di accreditamento con la documentazione relativa alla certificazione di qualità, all'esperienza maturata in materia di formazione continua nonché alle dotazioni logistiche.

Il soggetto accreditato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a Fon.Ter qualsiasi variazione relativa ai dati e alle informazioni inerenti ai requisiti per l'accREDITAMENTO presso il Fondo. Dell'avvenuto accREDITAMENTO verrà data comunicazione al soggetto richiedente.

Il Fondo procederà alla revoca dell'accreditamento per i soggetti che in fase di gestione di attività finanziata commettano irregolarità di natura amministrativa e gestionale o nel caso venga meno uno dei requisiti.

11 - Certificatori di Progetto

I Certificatori di Progetto sono previsti esclusivamente per la sola rendicontazione a Costi Reali.

In tale caso fa fede quanto indicato nel Manuale di Gestione e Rendicontazione pubblicato sul sito del Fondo.

Nel rispetto di quanto previsto dall' art. 118 della Legge 388/2000 e s.m.i Fon.Ter ha creato una Long List consultabile sulla piattaforma del Fondo.

12 - Modalità e termini di presentazione delle Proposte Formative

In fase di Presentazione l'azienda e/o l'Ente Attuatore deve selezionare sulla piattaforma per ogni singolo Progetto Formativo (CIP) esclusivamente una delle seguenti tipologie di progetto:

- ✓ **FC Corsuale**
- ✓ **FC Seminario**
- ✓ **FC Voucher**
- ✓ **FC Kit**

Per le attività corsuali l'azienda e/o l'ente attuatore dovrà scegliere la modalità di rendicontazione a Costi Reali o in alternativa a Costi Standard al momento della presentazione di ogni singolo Progetto Formativo.

Il Progetto in ogni caso deve essere redatto esclusivamente tramite il software on line disponibile sul sito internet del Fondo.

Successivamente al salvataggio in piattaforma, il soggetto proponente dovrà inviare tutta la documentazione necessaria alla Presentazione del Progetto esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: Formazione@pecfonter.it.

Si raccomanda di indicare nell'oggetto della Pec la seguente dicitura "Formaconto" e il CIP Progetto (Codice Identificativo Progetto).

All'atto del salvataggio sulla piattaforma on-line il sistema rilascia immediatamente il Codice Identificativo Progetto (CIP) e la ricevuta di invio telematico contenente la Dichiarazione di Autenticità delle Informazioni contenute nel Progetto Formativo da allegare alla documentazione prevista

13 - Tempi di presentazione e di approvazione delle Proposte Formative

Al fine di essere esaminate, con riferimento a ciascun mese di calendario, le proposte formative dovranno essere salvate in piattaforma preferibilmente entro il giorno 15 di ogni mese e pervenute al Fondo, in formato cartaceo, entro il giorno 25 dello stesso mese. Dopo apposita istruttoria di conformità, l'esito della domanda pervenuta sarà ratificato dal CdA di Fon.Ter. L'istruttoria di conformità e la ratifica da parte del CdA delle proposte formative pervenute verranno svolte di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte.

Le proposte formative pervenute per via telematica la cui documentazione cartacea pervenga oltre le rispettive date di scadenza si considereranno presentate per la successiva scadenza.

13.1 - Verifica di conformità delle Proposte Formative

Dopo la presentazione dell'intervento formativo è attivata la fase di verifica di conformità. Tale attività consiste nella verifica di completezza e coerenza dei dati indicati nell'intervento formativo. L'attività di verifica di conformità è effettuata dalla tecnostruttura del Fondo.

Nel caso in cui dovessero riscontrarsi carenze potranno essere richieste all'azienda le opportune integrazioni. Le integrazioni dovranno essere fornite entro 10 giorni dalla comunicazione di richiesta da parte di Fon.Ter. Decorso il predetto termine, senza che siano pervenute le integrazioni richieste, il Fondo provvederà all'annullamento della proposta formativa.

Qualora l'azienda abbia necessità di realizzare con urgenza le azioni formative contenute nel progetto presentato potrà avviare le attività con modalità di Avvio Anticipato sotto la propria responsabilità.

Stante quanto sopra, l'azienda che ha effettuato l'Avvio Anticipato in attesa dell'autorizzazione potrà svolgere le attività formative a condizione che proceda all'inserimento dei dati di Comunicazione Avvio Attività sulla piattaforma Fon.Ter.

Se il Fondo non approva l'intervento formativo, tutte le spese sostenute per la sua presentazione e realizzazione resteranno interamente a carico dell'azienda interessata. L'esito negativo della verifica di conformità verrà comunicato da Fon.Ter al soggetto proponente anche solo con notifica inviata dalla piattaforma.

13.2 - Ammissibilità delle Proposte Formative

I Progetti Formativi sono ritenuti ammissibili se:

- ✓ Presentati e destinati a soggetti ammissibili in possesso dei requisiti indicati nel presente Manuale.
- ✓ Destinati ad aziende in regola con i versamenti contributivi e con il Conto Formazione nello stato Attivo.
- ✓ Compilati esclusivamente sulla piattaforma del sito di Fon.Ter (www.fonter.it).
- ✓ Corredati dalla copia aggiornata del cassetto previdenziale attestante l'adesione a Fon.Ter.
- ✓ Completi e corredati da tutte le informazioni e i documenti previsti: i documenti dovranno seguire l'ordine indicato nella Check-List di Presentazione.

I Progetti Formativi sono ritenuti non ammissibili se:

- ✓ Presentati e destinati a soggetti non aventi i requisiti indicati nel presente Manuale.
- ✓ Destinati ad aziende non in regola con i versamenti contributivi e con l'attivazione del Conto Formazione.
- ✓ Compilati in modo errato o incompleto.
- ✓ Presentati su modulistica difforme da quella allegata al presente Manuale.
- ✓ Non corredati dalla copia aggiornata del cassetto previdenziale attestante l'adesione a Fon.Ter.

14 - Modalità e tempi di realizzazione e conclusione delle Proposte Formative

14.1 - Attività Corsuale

I Progetti Formativi che contengono attività corsuali debbono essere avviati tassativamente entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito della domanda pervenuta. Trascorso tale termine non sarà più consentito l'inserimento in piattaforma dei dati relativi all'avvio del Progetto Formativo.

Conformemente a quanto previsto, l'attività di rendicontazione dovrà concludersi entro e non oltre 45 giorni dalla chiusura dell'attività didattica (*Sezione Dinamica della piattaforma*). L'intero iter del Progetto Formativo (*fino alla fase di rendicontazione*) dovrà concludersi entro e non oltre 20 mesi dalla data del finanziamento.

Fon.Ter provvede all'annullamento del Progetto Formativo le cui spese restano interamente a carico dell'azienda titolare, nel caso in cui non siano state effettuate, nei termini previsti, le eventuali integrazioni richieste nella fase di rendicontazione. Il Fondo provvede inoltre all'annullamento del Progetto Formativo nel caso in cui, decorsi 30 giorni dalla comunicazione di sollecito non sia stata presentata la rendicontazione del Progetto Formativo.

14.2 - Seminario Formativo, Informativo e di Approfondimento

I Seminari debbono essere realizzati tassativamente entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito della domanda pervenuta. Qualora entro il termine perentorio sopra citato il seminario non risulti svolto, Fon.Ter provvederà al conseguente disimpegno automatico del contributo riconosciuto.

Conformemente a quanto previsto, l'attività di rendicontazione dovrà concludersi entro e non oltre 45 giorni dalla data di chiusura dell'attività seminariale.

Fon.Ter provvede all'annullamento del Seminario formativo, le cui spese restano interamente a carico dell'azienda titolare, nel caso in cui non siano stati effettuati nei termini previsti le eventuali integrazioni richieste nella fase di rendicontazione. Provvede inoltre all'annullamento del Seminario formativo nel caso in cui, decorsi 30 giorni dalla comunicazione di sollecito del Fondo, non sia stata presentata la rendicontazione del Progetto Formativo.

14.3 - Percorsi Formativi Individuali (Voucher)

I percorsi formativi individuali possono essere presentati nel limite massimo del 20% dell'organico aziendale e debbono essere avviati entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito della domanda pervenuta. Qualora entro il termine perentorio sopra citato non risulti ancora iniziata l'attività formativa, Fon.Ter provvederà alla revoca del Voucher ed al conseguente disimpegno automatico dell'importo assegnato.

È facoltà dell'azienda avviare il Piano formativo Individuale dopo la presentazione della domanda e prima dell'approvazione e ratifica da parte del CdA del finanziamento richiesto. Resta inteso che l'azienda, in tal caso, si assume il rischio della mancata erogazione del finanziamento da parte di Fon.Ter che non è in alcun modo vincolato dall'avvio dell'attività.

I percorsi formativi individuali devono essere conclusi entro e non oltre 12 mesi dalla data di comunicazione dell'esito della domanda pervenuta. In ogni caso la rendicontazione dovrà concludersi entro e non oltre 45 giorni dalla data di chiusura dell'attività formativa individuale.

14.4 - Corsi a Catalogo (Kit Formativi)

I percorsi kit debbono essere avviati entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito della domanda pervenuta. Qualora entro il termine perentorio sopra citato non risulti ancora iniziata l'attività formativa, Fon.Ter provvederà alla revoca e al conseguente disimpegno automatico dell'importo assegnato.

È facoltà dell'azienda avviare il Piano formativo dopo la presentazione della domanda e prima dell'approvazione e ratifica da parte del CdA del finanziamento richiesto. Resta inteso che l'azienda, in tal caso, si assume il rischio della mancata erogazione del finanziamento da parte di Fon.Ter che non è in alcun modo vincolato dall'avvio dell'attività.

I percorsi formativi devono essere conclusi entro e non oltre 12 mesi dalla data di comunicazione dell'esito della domanda pervenuta. In ogni caso la rendicontazione dovrà concludersi entro e non oltre 45 giorni dalla data di chiusura dell'attività formativa.

15 - Modalità e tempi di gestione delle Proposte Formative

15.1 - Attività Corsuale

Almeno un giorno prima dell'inizio dell'attività di aula il soggetto attuatore dovrà caricare i dati relativi alla comunicazione di avvio dell'attività didattica di almeno un'aula con indicati il calendario, l'elenco dei partecipanti e i nominativi dei docenti e del tutor.

Il Registro Presenze è scaricabile dalla piattaforma on-line all'atto del salvataggio dei dati relativi alla comunicazione di avvio delle singole attività formative costituenti il Progetto. L'attività formativa deve essere realizzata in locali attrezzati e in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, igiene, tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi.

Le presenze degli allievi, dei docenti, del tutor vanno attestate sul Registro delle Presenze; sullo stesso registro vanno segnati eventuali dimissioni o abbandoni. Il responsabile di progetto garantisce la qualità e la correttezza del processo formativo e la raccolta dei dati necessari per il monitoraggio come previsto dalle norme del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Eventuali modifiche in itinere vanno autorizzate dal Fondo.

L'azienda dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la propria regolarità contributiva entro la fase di Conclusione del Progetto (Rendicontazione) e dovrà far pervenire a Fon.Ter il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), attestante la Regolarità Contributiva, pena la decadenza del contributo ottenuto.

Entro il termine perentorio di 45 giorni dalla conclusione della parte didattica del Progetto Formativo, il soggetto attuatore dovrà inviare a Fon.Ter, la Comunicazione di Fine Progetto unitamente alla rendicontazione.

15.2 - Seminario Formativo, Informativo e di Approfondimento

Almeno un giorno prima dell'inizio dell'attività seminariale, il soggetto attuatore dovrà far pervenire a Fon.Ter i dati relativi alla Comunicazione di Avvio dell'attività seminariale con indicati la sede e l'orario di svolgimento e i nominativi dei relatori. La mancata comunicazione preventiva della data di avvio del seminario determina la decadenza del contributo ottenuto.

L'attività seminariale dovrà essere svolta in un'unica sessione didattica (unica giornata). Il soggetto attuatore dell'intervento seminariale garantisce la qualità e la correttezza del processo formativo, le presenze degli allievi, dei relatori e la raccolta dei dati necessari per il monitoraggio come previsto dalle norme del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di svolgimento dell'attività seminariale, il soggetto attuatore dovrà inviare a Fon.Ter la Comunicazione di Fine Progetto unitamente alla rendicontazione.

15.3 - Percorso Formativo Individuale (Voucher)

Almeno un giorno prima dell'inizio dell'attività formativa individuale, l'azienda o l'ente attuatore dovrà far pervenire a Fon.Ter i dati relativi alla Comunicazione di Avvio dell'attività individuale con indicati la sede e l'orario di svolgimento del corso e i nominativi dei docenti. La mancata comunicazione preventiva della data di avvio del percorso individuale determina la decadenza del contributo ottenuto.

Entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di svolgimento dell'attività formativa, il soggetto richiedente dovrà inviare a Fon.Ter la Comunicazione di Fine Progetto unitamente alla rendicontazione.

16 - Erogazione del Contributo

16.1 - Attività Corsuale

Entro il termine perentorio di 45 giorni dalla conclusione dell'attività didattica, il soggetto attuatore dovrà inviare a Fon.Ter la Comunicazione di Fine Progetto unitamente alla Rendicontazione.

Fon.Ter può erogare il contributo riconosciuto in un'unica soluzione, alla chiusura del Progetto Formativo in base ai risultati della rendicontazione certificata dal Certificatore di Progetto esclusivamente nel caso di rendicontazione a costi reali oppure può erogare un'anticipazione del contributo e alla chiusura delle attività rendicontative, erogare il saldo dello stesso.

L'anticipazione garantita da fideiussione del contributo riconosciuto per la realizzazione del Progetto Formativo è subordinata all'esito positivo delle seguenti verifiche:

- ✓ La fideiussione è redatta esclusivamente in base allo schema di lettera/polizza fideiussoria predisposto dal Fondo;
- ✓ Il contratto di fideiussione è stipulato con uno degli istituti bancari e/o assicurativi presenti nell'Albo delle Imprese-sez. I pubblicato sul sito www.ivass.it o nell'Albo delle Banche o nell'Albo dei Gruppi bancari pubblicato nell'area Vigilanza – sez. Albi ed Elenchi sul sito www.bancaditalia.it;
- ✓ Il soggetto attuatore ha rispettato le procedure di avvio delle attività formative ed ha inoltrato al Fondo la documentazione nei tempi e nei modi previsti dal presente Manuale;

- ✓ La verifica di conformità condotta sulla lettera/polizza fideiussoria, da parte del Fondo e/o da personale da esso incaricato, è positiva.

Il contributo garantito da fidejussione è erogato al soggetto attuatore in due soluzioni:

1. **Anticipazione:** erogazione massima del 80% del contributo riconosciuto per la realizzazione del Progetto Formativo, successivamente all'avvio delle attività formative.
2. **Saldo:** alla chiusura del Progetto Formativo. In base ai risultati della rendicontazione certificata dal Certificatore di Progetto in caso di rendicontazione a Costi Reali il Fondo eroga la differenza tra l'importo complessivo dei costi ammissibili indicati nel verbale di rendicontazione e l'importo del contributo anticipato.

Nel caso in cui i costi ammissibili indicati nel verbale di rendicontazione dal Certificatore di Progetto siano inferiori all'importo del contributo anticipato con la prima tranches, il soggetto attuatore dovrà restituire al Fondo la differenza maggiorata degli interessi calcolati, in base al tasso di riferimento determinato dalla Banca d'Italia per il periodo intercorrente tra la data di erogazione della prima tranches e quella di restituzione.

IMPORTANTE: per gli aspetti non espressamente indicati si rinvia al Manuale per la Rendicontazione pubblicato sul sito istituzionale di Fon.Ter.

16.2 - Seminario Formativo, Informativo e di Approfondimento

Entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di svolgimento dell'attività seminariale, il soggetto attuatore dovrà inviare a Fon.Ter, la Comunicazione di Fine Progetto unitamente alla Rendicontazione.

Fon.Ter eroga il contributo riconosciuto in un'unica soluzione alla chiusura del Seminario in base ai risultati della rendicontazione.

Qualora il numero dei dipendenti che hanno partecipato effettivamente all'attività seminariale risulti inferiore a quello indicato in fase di presentazione il contributo riconosciuto sarà quello previsto per la tipologia di attività seminariale di fascia precedente; se per qualsiasi motivo, il numero dei dipendenti che partecipano effettivamente all'attività seminariale è inferiore a 16 dipendenti, non verrà riconosciuto alcun contributo.

IMPORTANTE: per gli aspetti non espressamente indicati si rinvia al Manuale per la Rendicontazione pubblicato sul sito istituzionale di Fon.Ter.

16.3 - Percorso Formativo Individuale (Voucher)

Entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di svolgimento dell'attività formativa, il soggetto richiedente dovrà inviare a Fon.Ter, la Comunicazione di Fine Progetto unitamente alla rendicontazione secondo quanto stabilito nel Manuale di Rendicontazione del Conto Formazione.

Fon.Ter eroga il contributo riconosciuto in un'unica soluzione in base ai risultati della rendicontazione.

IMPORTANTE: per gli aspetti non espressamente indicati si rinvia al Manuale per la Rendicontazione pubblicato sul sito istituzionale di Fon.Ter.

17 - Attività Ispettiva

Le attività formative finanziate da Fon.Ter sono soggette ad attività ispettive. In particolare, l'applicazione del Costo Standard (U.C.S) rende necessario l'incremento del numero dei controlli in itinere. I controlli vengono effettuati da Fon.Ter o da personale da esso incaricato e hanno come finalità la verifica dello stato di realizzazione delle attività formative e il loro regolare svolgimento. Le attività ispettive vengono attuate sia in itinere che successivamente alla conclusione delle attività finanziate. Il sistema per il controllo delle attività formative finanziate da Fon.Ter intende garantire un utilizzo dei finanziamenti efficiente, regolare e conforme ai principi di sana gestione finanziaria.

Nel caso di rilevazione di irregolarità, queste verranno verbalizzate e segnalate al Responsabile di Progetto. In caso di gravi o reiterate irregolarità saranno presi provvedimenti che potranno anche riguardare la revoca del finanziamento e dell'accreditamento al Fondo del soggetto attuatore.

Il Fondo verifica che la documentazione a rendiconto segua le procedure previste nel manuale di rendicontazione e che la modulistica sia correttamente e compiutamente compilata e sottoscritta. Solo al termine di questa verifica è possibile concedere lo svincolo della eventuale fideiussione presentata dal soggetto attuatore. La mancata congruità della documentazione allegata a rendicontazione prevede sanzioni che saranno specificate nel Manuale di Rendicontazione pubblicato sul sito istituzionale di Fon.Ter.

In caso di non congruità tra quanto dichiarato nel formulario in fase di presentazione e quanto realizzato, il Fondo può disporre a proprio insindacabile giudizio la revoca del finanziamento.

18 - Procedure di Monitoraggio

Le attività di monitoraggio delle attività finanziate da Fon.Ter sono definite in base alle linee guida del "sistema di monitoraggio e sul sistema dei controlli" in applicazione della Circolare Anpal n.1 10.04.2018. Il monitoraggio delle attività finanziate da Fon.Ter deve assicurare un'adeguata conoscenza circa le caratteristiche, lo stato di attuazione delle azioni e i risultati ottenuti.

A tal fine il monitoraggio consente la raccolta sistematica di informazioni relative a tre ambiti:

- 1.** Le risorse finanziarie utilizzate da Fon.Ter per le tre categorie principali di spesa: attività di gestione, attività propedeutiche e attività finalizzate alla realizzazione dei Progetti Formativi.
- 2.** Le attività realizzate attraverso i Progetti Formativi finanziati da Fon.Ter, tenendo conto delle diverse tipologie di intervento, delle caratteristiche delle attività realizzate e del Soggetto Attuatore/azienda.
- 3.** I destinatari della formazione e l'articolazione tipologica dei Progetti Formativi.

Ciò presuppone la rilevazione sistematica, ricorrente e codificata da parte di Fon.Ter delle informazioni mediante un sistema di archiviazione delle informazioni relative alle attività finanziate e l'archivio informatizzato sui destinatari (aziende e lavoratori).

Le variabili oggetto del monitoraggio fanno capo ai seguenti aspetti:

- caratteristiche del Progetto Formativo;
- caratteristiche dei lavoratori coinvolti;
- caratteristiche delle aziende coinvolte;
- informazioni procedurali e finanziarie relative al Progetto Formativo;
- indicatori fisici, finanziari e procedurali.

I soggetti responsabili della corretta e tempestiva trasmissione dei dati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono i seguenti:

a) Azienda di attività finanziate da Fon.Ter

- Il soggetto attuatore ha il compito di fornire a Fon.Ter i dati necessari per il monitoraggio secondo le schede di rilevazione predisposte.

b) Fon.Ter

- Fon.Ter trasmette al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i dati riepilogativi inerenti il monitoraggio ricevuti dai soggetti attuatori. I dati sono trasmessi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno).

19 - Sistema di Controllo

I controlli sono effettuati secondo quanto previsto dal Fondo e nel rispetto del Decreto legislativo n.196/2003 come modificato dal Decreto legislativo n.101/2018. Il sistema per il controllo delle attività formative

finanziate da Fon.Ter è definito in applicazione della Circolare Anpal n.1 10.04.2018, garantendo un utilizzo dei finanziamenti efficiente, regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria.

Il sistema prevede tre fasi di controllo:

- il controllo in itinere delle attività formative;
- il controllo della documentazione di rendiconto inviata al Fondo dal Certificatore di Progetto solo in caso di rendicontazione a costi reali;
- il controllo di secondo livello o ex-post.

Nel caso di rilevazione di irregolarità queste verranno verbalizzate e segnalate al titolare dell'attività formativa. In caso di gravi o reiterate irregolarità saranno presi provvedimenti che potranno anche riguardare la revoca del finanziamento e dell'accreditamento al Fondo del soggetto attuatore, così come previsto dal Regolamento del Fondo.

Il Fondo verifica che la documentazione di rendiconto inviata dal Certificatore di Progetto rispetti le procedure previste dal Manuale di Rendicontazione e che la modulistica relativa sia correttamente e compiutamente compilata e sottoscritta. Solo al termine di questa verifica sarà possibile concedere lo svincolo dell'eventuale fideiussione presentata dal soggetto attuatore. Il controllo finale o ex post svolto da Fon.Ter, a campione sull'universo delle attività formative, consiste in verifiche amministrativo-contabili finalizzate all'accertamento dell'ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate dai soggetti titolari dell'attività finanziata.

La verifica ex-post avverrà presso la sede amministrativa dell'azienda/ente titolare dell'attività formativa, verificando i seguenti punti:

- pertinenza ed ammissibilità dei costi all'azione finanziata;
- sostenimento dei costi nel periodo di vigenza del finanziamento;
- corrispondenza dei costi rendicontati a pagamenti effettuati;
- comprovabilità dei costi con fatture quietanziate o documenti contabili aventi forza probante equivalente;
- contabilizzazione dei costi conformemente alle disposizioni di legge, ai principi contabili, ed alle disposizioni impartite dal Fondo;
- rispetto dei limiti quantitativi stabili dal Fondo per il presente Manuale.

Nel caso le verifiche accertino la non ammissibilità al finanziamento di spese sostenute dai soggetti titolari dell'attività queste non verranno riconosciute. Il Fondo ne darà puntuale comunicazione scritta al soggetto attuatore e al Certificatore di Progetto in caso di rendicontazione a costi reali e provvederà ad avviare le procedure che riterrà più idonee per il recupero dei costi non ammissibili.

20 - Tutela della Privacy

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nell'ambito della raccolta delle informazioni relative ai Progetti Formativi, Fon.Ter è il titolare del trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa. I dati personali sono trattati per finalità connesse e strumentali alla raccolta di informazioni contrattuali e precontrattuali, e per l'esecuzione del rapporto contrattuale e/o di collaborazione, nonché per finalità connesse alla gestione delle relative obbligazioni (es. contabili e/o fiscali) e per compiti di natura tecnico-organizzativa. Le basi di legittimità di queste attività di trattamento possono includere la necessità contrattuale o le misure precontrattuali, ma anche elaborazioni, controlli e verifiche necessarie per l'adempimento di disposizioni derivanti da obblighi di legge. Altre attività, come il controllo della realizzazione del Progetto Formativo, o del servizio/prodotto, la gestione dei sistemi di elaborazione elettronica, o delle comunicazioni inerenti il rapporto contrattualizzato o in via di perfezionamento, possono essere fondate sul presupposto del legittimo interesse del titolare del trattamento. Il trattamento delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela dei diritti della riservatezza e verrà eseguito con strumenti manuali, cartacei e automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono

stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Per ogni ulteriore informazione, si fa rinvio all'informativa pubblicata reperibile sul sito www.fonter.it. Per ogni questione inerente le tematiche di protezione dei dati personali, è possibile contattare il responsabile della protezione dei dati personali o "Data Protection Officer" - DPO: Avv. Raoul Barsanti - Fon.Ter Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 - 00187 Roma - e-mail: privacy.dpo@fonter.it

Appendice 1- Tabelle Spese Ammissibili in caso di Rendicontazione a Costi Reali

Le tipologie di spese dei Progetti Formativi dovranno rispettare le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. n° 36 del 18/11/2003 e successive modificazioni. I parametri percentuali della scheda finanziaria sono da calcolare esclusivamente sul totale della voce contributo (pari alla somma della voce A-Costi Diretti e della voce B-Costi Generali.

A - COSTI DIRETTI: MIN: 75 % delle Spese Ammesse (A+B)			
Cod.	Voci di spesa	Parametri massimi di costo	Parametri percentuali
A1	Progettazione.		Max. 5% delle spese ammesse (A+B)
A2	Tutoraggio ¹ .	Max. costo: € 50,00 ora	
A3	Formatori.	Fascia A: (Max. costo: € 150,00 ora + IVA)	Vedi definizione fasce corpo docente
		Fascia B: (Max. costo: € 100,00 ora + IVA)	
		Fascia C: (Max. costo: € 80,00 ora + IVA)	
A4	Elaborazione testi didattici.		
A5	Materiale didattico; cancelleria e stampati.		
A6	Preparazione materiale per la FAD.		
A7	Aule.	Max. € 50,00 ora	
A8	Laboratori / Attrezzature.	Max. € 50,00 ora	
A9	Spese viaggi dipendenti.		
A10	Spese viaggi formatori e tutor.		
A11	Spese vitto dipendenti.	Max. € 15,00 pax.	
A12	Spese vitto formatori e tutor.		
A13	Spese dipendenti per visite guidate.		
A14	Revisore contabile ² .		

A15	Monitoraggio di progetto.		Max. 5% delle spese ammesse (A+B)
A16	Personale tecnico - professionale.	Max. € 30,00 ora	
B - COSTI GENERALI: MAX. 25 % delle Spese Ammesse (A+B)			
B1	Segreteria ed Amministrazione; Assicurazione; Locazione ammortamento e manutenzione immobili; Condominio; Pulizia; Telefono; Spese postali; Acqua; Luce; Gas.		
B2	Responsabile di progetto ed attività di coordinamento.		
B3	Costi per fideiussione; Atti notarili; Costi per registrazioni.		
	TOTALE		
C – COFINANZIAMENTO PRIVATO			
C1	Cofinanziamento privato. <i>(costo del lavoro)</i>		

¹ Il tutoraggio è ammesso nella misura massima pari alle ore totali dell'attività formativa (escluso per le ore di FAD).

² Il corrispettivo per la certificazione della rendicontazione effettuata dal revisore contabile è stabilito come segue:

- per progetti con contributo richiesto max. di € 15.000,00 il compenso lordo è pari a: € 800,00
- per progetti con contributo richiesto max. di € 25.000,00 il compenso lordo è pari a: € 1.000,00
- per progetti con contributo richiesto max. di € 50.000,00 il compenso lordo è pari a: € 1.500,00

Gli importi si intendono I.V.A. inclusa se dovuta.

Appendice 2 - Parametri di Unità di Costo Standard in caso di Rendicontazione a Costo Standard

L'UCS adottato si compone di due elementi:

- 1) **Costo ora Corso** - costo fisso riconosciuto per ogni ora corso
- 2) **Costo ora Allievo** - costo variabile riconosciuto in funzione delle ore effettive, svolte da ogni singolo partecipante.

L'applicazione del Costo Standard ai parametri fisici delle attività avviene nel modo che segue:

A. il costo standard riferito alla durata del corso (**Costo ora Corso**) è determinato moltiplicando il costo orario per la durata del progetto (intesa come somma delle durate nel caso di più attività al suo interno);

B. il costo standard riferito al monte ore (**Costo ora Allievo**) è determinato moltiplicando il costo ora allievo per il monte ore allievi (intesa come somma dei monte ore nel caso di più attività al suo interno).

Il valore del Costo Standard (**UCS**) di cui ai predetti punti (A e B) è determinato in base ai parametri indicati nella tabella seguente.

La determinazione del contributo richiesto, in sede di preventivo, sarà realizzata attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati che consentono di applicare i parametri oggettivi sopra illustrati al Progetto Formativo da presentare.

Il contributo riconosciuto è definito sulla base del prodotto dei seguenti parametri:

UNITA' DI COSTO STANDARD			
Durata Progetto in ore		Costo ora corso	Costo ora allievo
da 4	a 80	175 €	2,6 €
da 81	a 200	160 €	2,6 €
da 201	Oltre	145 €	2,6 €